

{mosimage} Ho già accennato al rischio che corrono gli avvocati i quali, esercitando in situazione di incompatibilità, non vengano, ciò non di meno, cancellati dall'albo ove risultano iscritti: corrono il rischio di veder retroattivamente svanire, magari al momento in cui ritengono d'aver raggiunto la pensione, le aspettative previdenziali conseguenti ai versamenti effettuati alla Cassa Forense. **Ecco riferimenti in giurisprudenza e dottrina:** Trib. Roma, n. 8201/2007; Cass., n. 15109/2005; Corte d'appello Napoli, n. 3837/2003; Corte d'appello Roma, n. 3802/06; Cass., n. 4682/1990; Cass., n. 5010/1994; Trib. Rossano, n. 2331/2003; Donella, in "La previdenza forense", n. 3/2004, pag. 254 e ss.
per un commento scrivimi all'indirizzo: perelli.maurizio@libero.it